



**Oggetto: Direttive per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 concernente "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", così come integrata dalla legge regionale 16 febbraio 2010 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" art. 68 commi 4 e 5.**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1. Ambito territoriale di applicazione**

L'articolo 1 precisa che le strade silvo-pastorali, oggetto della disciplina di cui alla L.R. n. 14/92 e come definite all'articolo 2, sono quelle ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o a vincolo ambientale.

Per territori a vincolo ambientale si intendono le aree tutelate dal vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/2004) e le aree di Rete Natura 2000 (SIC - Dir. 92/43/CEE e ZPS - Dir. 79/409 CEE).

L'articolo 1 precisa inoltre che è "fatta salva la legislazione regionale istitutiva dei parchi".

Sono pertanto esclusi i territori dei seguenti parchi:

1. il Parco regionale dei Colli Euganei (L.R. 10 ottobre 1989 n. 38);
2. il Parco regionale della Lessinia (L.R. 30 gennaio 1990 n. 12);
3. il Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (L.R. 22 marzo 1990 n. 21);
4. il Parco regionale del fiume Sile (L.R. 28 gennaio 1991 n. 8);
5. il Parco regionale del Delta del Po (L.R. 8 settembre 1997 n. 36).

In tali ambiti territoriali protetti, e nei parchi nazionali, si applicano le specifiche norme di salvaguardia ovvero le previsioni contenute nei rispettivi piani ambientali.

### **2. Definizione delle strade oggetto di classificazione**

Ai fini della disciplina della circolazione, per strade silvo-pastorali si intendono le vie di transito situate nelle aree forestali e/o pascolive ricomprese all'interno delle aree indicate al punto 1, necessarie per il raggiungimento e la gestione dei fondi agro-silvo-pastorali.

Sono escluse dall'applicazione della legge le strade adibite al pubblico transito, disciplinate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", e quelle a servizio delle abitazioni per l'utilizzo delle stesse dai loro proprietari o aventi diritto.

Ai fini di una razionale disciplina della viabilità, la procedura di classificazione di strada silvo-pastorale deve riferirsi ad un tratto di strada o all'intero percorso che presenta omogeneità e prevalenza del suo utilizzo silvo-pastorale in termini di lunghezza e/o competenza amministrativa.

L'interruzione di una strada silvo-pastorale da parte di una pista da sci invernale non influenza la sua classificazione e non compromette, ai fini della disciplina della viabilità, la transitabilità durante il periodo di chiusura delle piste.

Possono considerarsi strade silvo-pastorali anche i tratti viari, che pur avendone le caratteristiche tecniche e funzionali, non sono ricompresi nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 14/1992.

**ELENCO E PIANO DELLE STRADE SILVO-PASTORALI E RELATIVA DISCIPLINA ALLA CIRCOLAZIONE****3. Elenco delle strade e piano della viabilità silvo-pastorale**

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14/92 le Comunità montane e le Province individuano, sentiti i Comuni, l'elenco delle strade silvo-pastorali che hanno le caratteristiche previste dalla legge e necessarie per il perseguimento delle sue finalità. L'elenco è approvato con formale provvedimento degli enti competenti.

L'inserimento di una o più strade private nell'elenco della viabilità silvo-pastorale richiede adeguata informazione del procedimento amministrativo in corso nei confronti dei proprietari della viabilità individuata, eventualmente definendo e concordando anche i successivi aspetti manutentori.

L'elenco delle strade silvo-pastorali è costituito da un registro su supporto informatico contenente le principali informazioni della strada inserita e da una adeguata cartografia (in scala 1:10.000), in formato cartaceo o digitale, in cui è riportato il tracciato.

Il registro deve contenere le seguenti informazioni minimali:

1. un codice identificativo della strada o del tratto di strada;
2. il nome della strada o del tratto di strada;
3. estremi del provvedimento di classificazione della strada o del tratto di strada.

La cartografia, a disposizione del pubblico anche oltre gli stretti termini di pubblicazione dell'elenco (15 giorni dalla trasmissione al Comune da parte della Provincia e della Comunità montana), va aggiornata tempestivamente in relazione ad eventuali successive modifiche che si rendessero necessarie.

Le Province e le Comunità montane inseriscono nel proprio sito web o in alternativa trasmettono copia dell'elenco alla struttura regionale competente e ai Comuni come previsto dall'articolo 3.

In ordine alla predisposizione e all'adozione del Piano previsto dall'articolo 6, le Province e le Comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, effettuano l'analisi dei seguenti aspetti:

1. situazione forestale pubblica (stato attuale e indicazioni della pianificazione forestale);
2. viabilità silvo-pastorale complessiva esistente (strade con carreggiata superiore a 2,5 m di larghezza);
3. previsione di massima delle aree pubbliche che necessitano eventuale ulteriore viabilità silvo-pastorale in funzione delle necessità di futuro sviluppo agro-silvo-pastorale nel periodo di vigenza del Piano;
4. eventuale cartografia di sintesi in formato digitale redatta in collaborazione con la Direzione regionale competente.

Nel caso di strade silvo-pastorali il cui sviluppo interessa il territorio e quindi le competenze di diverse Amministrazioni, le scelte in ordine alla pianificazione e alla gestione devono essere concordate preventivamente tra le stesse.

La durata massima del Piano è fissata in anni 10. Alla scadenza va operato il necessario aggiornamento tecnico e la sua riapprovazione.

Le indicazioni del Piano possono essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali.

Il Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all'art. 6 della LR 14/92, per quanto attiene alla realizzabilità delle strade e delle piste è assimilato agli strumenti di pianificazione forestale e in quanto tale integra quanto previsto dai medesimi.

Ai fini della applicazione del comma 2 dell'articolo 6 della LR 14/92, pertanto, tra gli strumenti di pianificazione forestale, oltre a quelli già definiti dalla DGR 3604 del 28/11/2006 ovvero i Piani Forestali di Indirizzo territoriale (PFTI), i Piani di Riassetto e Riordino forestale, nonché il Programma delle attività di Pianificazione forestale di cui all'art. 35 della LR 52/78 e lo stesso Programma di Sviluppo Rurale per le specifiche misure di finanziamento, è ricompreso anche il Piano della viabilità silvo-pastorale di cui all'articolo 6 della LR 14/92.

**4. Disciplina della circolazione nelle strade classificate silvo-pastorali (transito e segnaletica)**

Ai soggetti che hanno i requisiti indicati all'art. 4 c. 1 della L.R. 14/92 il Comune rilascia un contrassegno su modello riportato all'allegato A1 e provvede a riportare su apposito registro informatico i dati del richiedente e della viabilità interessata e l'eventuale scadenza del diritto al transito.

Per motivi professionali si intendono anche le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato per gli interventi di manutenzione del territorio agro-silvo-pastorale. Tali attività devono essere assentite dal Comune e definite in termini di tempo e viabilità interessata.

Il contrassegno permette l'individuazione dei mezzi dei proprietari, dei titolari di diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili e fondi situati nel territorio servito dalla strada e degli aventi diritto al transito ai sensi di legge.

Il contrassegno di durata limitata o illimitata in rapporto alla tipologia della richiesta, deve riportare gli estremi del codice identificativo indicato nel registro.

Per i titolari di diritti di uso civico la durata del contrassegno deve essere riferita e limitata al periodo necessario all'esecuzione delle attività connesse all'esercizio del diritto richiesto e al territorio di uso civico interessato.

Per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, alla Regione del Veneto, alla Provincia, alle Comunità montane, ai Comuni o ad altri enti competenti per territorio non si ritiene necessario il rilascio del contrassegno se il mezzo è dotato di una chiara identificazione istituzionale.

Per i mezzi appartenenti alle Organizzazioni di volontariato della protezione civile e antincendio boschivo dotati di chiara identificazione istituzionale, fatta salva l'operatività durante l'emergenza, il transito è consentito solo se adeguatamente organizzato e pianificato dall'organismo cui spetta il compito di vigilanza e non lasciato alla discrezionalità del singolo.

I veicoli a motore provvisti di contrassegno (comprese le motoslitte ai sensi dell'art. 4 ter comma 1) devono essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di circolazione stradale.

Chi transita sulla strada silvo-pastorale, a termine dell'art. 2043 del Cod. Civ., è responsabile di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La circolazione dei veicoli a motore - laddove si tratti di mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada silvo-pastorale, nonché di chi debba transitarvi per motivi professionali - è limitata al tratto più breve di strada silvo-pastorale necessario a raggiungere gli immobili soprarichiamati.

Per tali mezzi sussiste il divieto di circolazione nelle aree assimilate di cui all'articolo 2.

Nell'ipotesi in cui il percorso della strada silvo-pastorale interessi il territorio di più Comuni, il permesso di transito - che deve contenere l'indicazione del percorso più breve - è rilasciato dal Sindaco del Comune del luogo d'arrivo previa acquisizione del parere positivo degli altri Comuni territorialmente interessati.

Il segnale di divieto di transito di cui all'articolo 4, comma 3 deve essere conforme al modello riportato nell'allegato A3.

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE MOTOSLITTE SU PERCORSI SPECIFICI****5. Percorsi specifici per motoslitte**

La Comunità montana competente, su richiesta o su propria iniziativa, individua idonei percorsi destinati alla circolazione delle motoslitte nel rispetto della normativa e dei vincoli urbanistici, territoriali ed ambientali esistenti, con particolare riferimento alle problematiche di impatto acustico, nonché di interferenza con le componenti vegetazionali e faunistiche soprattutto nelle aree SIC o ZPS.

I percorsi devono essere individuati preferibilmente nell'ambito della viabilità silvo-pastorale inserita nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 14/92. Per queste strade è opportuna una specifica annotazione nel registro di cui al punto 3 delle presenti direttive. I percorsi possono ricomprendere altresì anche altre strade silvo-pastorali non inserite nell'elenco purchè funzionali alla necessità di completare in modo organico il percorso.

Possono essere previsti, previa valutazione tecnica, tratti di percorsi sulle aree assimilate di cui all'art. 2 comma 2 della L.R. 14/92 per finalità di raccordo tra strade silvo-pastorali. Tali tratti di percorso devono essere chiaramente individuati.

L'individuazione di questi percorsi deve essere fatta sentiti i Comuni interessati garantendo la partecipazione al procedimento dei proprietari dei tratti di strada silvo-pastorale interessati.

La proposta di attivazione dei percorsi per motoslitte può essere avanzata anche da ditte che svolgono attività di noleggio di motoslitte sulla base di un progetto che riporti le caratteristiche del tracciato, la segnaletica prevista e le eventuali autorizzazioni da richiedere. La proposta non può comportare un uso esclusivo del tracciato da parte della ditta proponente.

Il Comune, con proprio provvedimento, o la Comunità montana nel caso sia interessato il territorio di più Comuni, disciplina l'accesso ai percorsi per motoslitte ed in particolare:

- gli orari di accesso;
- eventuali periodi in cui l'accesso è vietato;
- i limiti di velocità per i vari tratti del percorso;
- eventuale importo dovuto per il rilascio del permesso.

Per l'accesso ai percorsi è comunque obbligatorio da parte del guidatore:

- l'uso del casco (anche per il passeggero);
- essere maggiorenni;
- avere conseguito l'abilitazione per la guida di motoveicoli o autoveicoli;
- avere un'assicurazione RC per la motoslitte.

**6. Disciplina della circolazione delle motoslitte nei percorsi specifici (autorizzazione e segnaletica)**

Le richieste per l'utilizzo dei percorsi per motoslitte individuati sono inoltrati al Comune competente per territorio.

Il Comune rilascia al richiedente un'autorizzazione e provvede a riportare su apposito registro i dati del titolare, del tratto di strada interessato e la durata della stessa.

L'autorizzazione può avere una validità giornaliera, settimanale, mensile o stagionale.

L'amministrazione comunale può stabilire un importo per il rilascio dell'autorizzazione prevedendo eventualmente agevolazioni o l'esenzione per i residenti o per coloro che devono transitare per motivi professionali o per raggiungere fondi o immobili di proprietà o di altro diritto reale.

Non è necessaria l'autorizzazione ai conduttori delle motoslitte delle forze dell'ordine, del personale degli enti con funzioni di soccorso e vigilanza, degli addetti all'assistenza sanitaria, delle persone con limitata capacità di deambulazione riconosciuta secondo le norme vigenti.

Il Comune rilascia l'autorizzazione avente le caratteristiche indicate nel modello riportato nell'allegato A2 da esporre sulla motoslitte per il transito dei percorsi a loro dedicati e provvede a richiedere agli interessati a transitare sul percorso individuato le seguenti dichiarazioni:

1. il percorso o i percorsi ai quali si intende accedere;
2. i dati identificativi della motoslitte;
3. gli estremi della patente di guida;
4. gli estremi del contratto di assicurazione RC specifica per la motoslitte;
5. durata dell'autorizzazione;
6. uso della motoslitte con o senza passeggeri.

Nei punti di ingresso del percorso può essere installata una segnaletica come previsto dall'art. 68 comma 4 della L.R. 11/2010 riportante, in particolare, le seguenti indicazioni:

- tracciato del percorso;
- modalità di accesso;
- limiti di velocità.

Nelle strade silvo-pastorali inserite nell'elenco di cui all'art. 3 della L.R. 14/92 rientranti in un percorso specifico per motoslitte di cui all'articolo 68, comma 4, il segnale di divieto di transito deve essere conforme al modello riportato in allegato A4. Nelle altre strade pastorali comprese nel percorso specifico per motoslitte il segnale di divieto di transito deve essere conforme al modello riportato in allegato A5

## **ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE**

### **7. Attività cicloescursionistiche**

I velocipedi, sulla base del combinato disposto degli articoli 2 e commi 6 e 7 dell'art. 4, possono circolare:

- nelle strade silvo-pastorali inserite nell'elenco di cui all'art. 3 (strade per le quali vige il divieto di transito);
- nelle piste forestali;
- nelle piste di esbosco;
- nei sentieri, ad eccezione di quelli alpini di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- nelle mulattiere;

salvo ordinanza motivata del Sindaco, in relazione al pregiudizio per la sicurezza dei pedoni e alla tutela idrogeologica e ambientale

La circolazione dei velocipedi è vietata:

- nei prati, prati pascoli e boschi;
- nei tracciati delle piste da sci e di impianti di risalita;
- nei sentieri alpini di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

### **8. Manifestazioni sportive**

Le manifestazioni sportive a carattere temporaneo, di cui al comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 14/92, sono da ritenersi riferite agli sport fuoristrada come richiamati al comma 1 dell'articolo stesso. Pertanto è consentito lo svolgimento di manifestazioni sportive di veicoli, in ambiti agli stessi preclusi di norma dai divieti della

legge in esame, se le stesse sono state specificamente e preventivamente autorizzate dal Sindaco del Comune in cui dovranno realizzarsi.

I Servizi forestali regionali, al fine dell'espressione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 5, debbono verificare che lo svolgimento della manifestazione sportiva non comporti pregiudizio per la tutela idrogeologica e ambientale, prevedendo di volta in volta le prescrizioni necessarie.

## **CONTROLLI E SANZIONI**

### **9. Sanzioni amministrative**

Ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di viabilità silvo-pastorale, sono conferite ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

Il rapporto redatto dagli organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve essere inviato al Sindaco ed allo stesso devono essere presentati gli eventuali scritti difensivi di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 689/81.

L'ammontare degli introiti spetta nella misura del 50% rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane ovvero, in assenza di queste, alle Province.

I Comuni provvedono entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento a versare alla Tesoreria delle Comunità montane o delle Province gli importi spettanti da calcolare sulle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative nel corso dell'anno di riferimento.

### **10. Vigilanza**

A norma dell'articolo 8 della L.R. 14/92 sono competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza in materia di viabilità silvo-pastorale nell'ambito di applicazione della stessa:

1. gli organi di sicurezza pubblica;
2. gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca;
3. gli organi di polizia locale;
4. i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi;
5. gli agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta regionale;
6. i dipendenti della Regione Veneto a cui siano state attribuite funzioni di polizia giudiziaria in materia di vigilanza forestale.